



TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA N. 1390 DELL'ANNO 2017

FRA

ANNA RITA ALTIERI

PARTE RICORRENTE

E

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA U.S.R.CALABRIA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA A.T.P.COSENZA

MIUR

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA U.S.R.LOMBARDIA

PARTE RESISTENTE

Oggi 05/04/2017 10.01 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Tomasi, sono comparsi:

per la parte ricorrente ANNA RITA ALTIERI: la ricorrente con l'avv. MARI VINCENZO e oggi  
sostituito dall'avv. RAFFA; SONO ALTRESÌ PRESENTI L'AVV. Frontino

per la parte convenuta MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA  
U.S.R.CALABRIA, A.T.P.COSENZA, U.S.R.LOMBARDIA: nessuno.

E' pure presente per la pratica forense la dott. CONIGLIONE

Il procuratore della ricorrente deposita ricorso notificato alle controparti; contesta l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio a' termini sia del decreto di fissazione di udienza sia della circostanza che la ricorrente chiede semplicemente la assegnazione a un determinato AT anche in sovrannumero: insiste per l'accoglimento del ricorso riportandosi all'atto; quanto al periculum,



evidenza che la ricorrente aveva tempestivamente adito il TAR a ottobre 2016 nei 60 giorni dall'emissione del provvedimento di assegnazione all'AT Lombardia 24 (ciò perché all'epoca il TAR aveva accolto sospensive dell'OM 241), il quale ha poi declinato la giurisdizione; produce sentenza; chiede di depositare schema riassuntivo dei docenti assegnati all'AT di Cosenza per la classe di concorso della ricorrente A019, i cui nominativi sono già peraltro presenti nel doc. 2 allegato al ricorso; produce giurisprudenza. Insiste per l'accoglimento del ricorso.

Il giudice, ritenuto di non procedere all'integrazione del contraddittorio nella presente fase cautelare e di riservare la decisione sull'integrazione alla prima udienza della fase di merito, ammette le produzioni oggi offerte; si riserva.

## IL GIUDICE DEL LAVORO

dott.Laura Tomasi

